



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 44 DEL 18/03/2020

OGGETTO:

Indizione RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) D.L.gs. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di installazione e nolo ponteggio per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Piazzale Scuro 12, Verona. CIG 8239039E0E - CUI S01527330235202000001.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019, Programma per l'anno 2020";

PREMESSO che l'ESU di Verona, l'I.Ci.S.S. – Istituti Civici Di Servizio Sociale, e l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA hanno sottoscritto in data 07.04.2017 la convenzione quadro per la reciproca collaborazione nella gestione del compendio immobiliare ex Gavazzi sito in Verona – P.Le L.A. Scuro 12,

CONSIDERATO che la convenzione ha ad oggetto la realizzazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata:

- ad introdurre miglioramenti anche di risparmio energetico;
- evitare il degrado degli immobili facenti parte del compendio;
- ad acquisire forniture e servizi a beneficio del compendio;

DATO ATTO che l'ESU di Verona, l'I.Ci.S.S. – Istituti Civici Di Servizio Sociale, e l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA hanno approvato, con propri provvedimenti, l'adesione alle convenzioni attuative;

VISTO che nelle convenzioni sopra citate si individua questa Azienda quale Ente capofila e alla stessa viene conferito ampio mandato in ordine alla gestione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione dei lavori;

VISTO il verbale dell'Assemblea del Condominio Immobiliare Area Ex Gavazzi, prot. az. 0004366/2019 del 15.11.2019 nel quale gli enti affidano a questa Azienda anche la procedura di gara per la realizzazione e installazione del ponteggio necessario alla realizzazione delle opere sopra indicate;

RILEVATO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 per il biennio 2020/2022 in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTO il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente S01527330235202000001;

VISTO il Decreto del Direttore n. 254 del 04.11.2019 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo ad oggetto: "Avviso Pubblico Esplorativo manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione del servizio di installazione e nolo ponteggio per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Piazzale Scuro 12, Verona";

RILEVATO che sono pervenute, entro i termini stabiliti, manifestazioni di interesse da parte di 12 operatori economici;

VISTO il verbale di selezioni operatori prot. az. 0004547/2019 del 05.12.2019 con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tra gli operatori ai quali inviare richiesta di offerta, solamente quelli presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura:

RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. ex art. 1 co. 450 della L. 296/2006;

VISTO il capitolato tecnico allegato sub a) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STIMATO l'importo a base d'asta in € 65.574,00 oltre IVA;

DATO atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche soggette ad aggregazione ai sensi del DPCM 24 dicembre 2015;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute alla richiesta nel sistema SIMOG dell'Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG);

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con particolare riferimento all'art. 36 riguardante le procedure negoziate sottosoglia;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano della Performance 2020-2022";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022";

VISTO il bilancio di previsione 2020/2020 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare il capitolato tecnico allegato a) parte integrante del presente provvedimento;

3. di indire una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di installazione e nolo ponteggio per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Piazzale Scuro 12, Verona mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A.;
4. di dare atto che la base di gara è pari a 65.574,00 oltre IVA;
5. di dare atto che la stipula del relativo contratto avviene sul sistema MEPA;
6. di dare atto che l'aggiudicazione viene disposta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
7. di prenotare l'impegno di spesa di complessivi € 80.000,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 2 macroaggregato 202 capitolo/art. 501/0 "Acquisto costruzione sistemazione immobili" del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
8. di registrare l'impegno di spesa, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, per l'importo di € 30,00, sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 408/0 "Spese di gestione e funzionamento dei servizi" del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
9. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è CIG 8239039E0E;
10. di individuare quale responsabile del procedimento Francesca Ferigo e DEC il geom. Emanuele Volpato
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

L'Istruttore

(Carla Ambra)

IL DIRETTORE

(dott. Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 80.030,00 sul capitolo/art.
4-7-2-202-501/0 e 4-7-1-103-408/0

del Conto / del Bilancio 2020/2022

dal n. 314/2020 e 328/2020 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 20/03/2020

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CAPITOLATO TECNICO

per il servizio di installazione e nolo ponteggio per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Piazzale Scuro 12, Verona. CIG.....CUI S0152733023520200001.

ART. 1 – OGGETTO

1. L'ESU di Verona, di seguito denominato "ESU", intende affidare il servizio di installazione e nolo ponteggio per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Piazzale Scuro 12, Verona.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti**: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione Appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,

comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

ART. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE
1	Importo a base d'asta	€ 65.574,00

ART. 3– DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La superficie del ponteggio è di 3.430 mq. circa.

La superficie del ponteggio potrebbe essere parzialmente utilizzata per apporre tabelloni pubblicitari da parte di Ditta specializzata concessionaria. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare, all'atto dell'aggiudicazione, le modalità e i termini dell'utilizzo dello spazio di ponteggio designato ai fini pubblicitari. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati allegati al presente capitolato, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La durata presunta del nolo è di circa 8 mesi dalla data di installazione; tale termine potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione; resta inteso che alla ditta verrà pagato il numero di mesi effettivo del servizio.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

La mancata determinazione del RUP entro i termini costituisce rigetto della richiesta.

Il servizio richiesto dovrà essere improntato alla sostenibilità ambientale e quindi volto a favorire la riduzione degli impatti sull'ambiente, in coerenza con quanto indicato nel "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP" adottato con decreto interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008 ed aggiornato con Decreto del 10 aprile 2013" ed in base ai criteri minimi ambientali previsti dall'allegato 1) del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011.

ART. 4. – SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti è ammesso, ai sensi art. 1 co 18 della L. 14 giugno 2019 n. 55 nel limite del 40% dell'importo totale del servizio.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta la parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente il servizio
6. La parte del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta il servizio.
7. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione della parte del servizio subappaltato.
8. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
9. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

10. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
11. I subappaltatori, i sub affidatari, nonché i soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, presenti in cantiere, devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che risulti a perfetta regola d'arte.
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti con sistemi di antifurto elettronici, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso,
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, e delle costruzioni provvisorie, a qualunque impresa indicata dalla DL, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori. L'appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi;
 - e) le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per l'allestimento del cantiere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - h) l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - i) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - j) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

- k) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- l) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- m) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito pedonali e degli automezzi.

ART. 6– PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dell'allestimento del ponteggio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 e non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica come predisposto nella procedura di R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. accessibile dal portale "acquistinretepa".
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato;
 - b) tutti gli elaborati grafici relativi all'esecuzione del servizio;
 - c) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) il POS;
 - e) il cronoprogramma dei lavori da realizzare;
 - f) le polizze di garanzia di cui all'articolo 12;
 - g) progetto esecutivo (tavole grafiche) dei lavori interessati dal ponteggio;

2. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

ART. 10. - MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 11. - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio dove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità del Direttore di cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta di cui all'articolo 2.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui sopra sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ART. 13 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'inizio del servizio a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di esecuzione e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione)
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La somma ammessa al pagamento è così suddivisa:
 - a. €. 30.000,00 alla fine del primo mese ad installazione completata;
 - b. €. 2.500,00 al mese per i mesi successivi al primo;
 - c. €. 15.574,00 a rimozione del cantiere.

Ai suddetti importi andrà applicato il ribasso d'asta contrattuale e l'IVA di legge.

Ad avvenuta ultimazione dell'esecuzione del servizio il DEC redige il certificato di regolare esecuzione.

2. Il pagamento verrà effettuato su presentazione di regolare fattura redatta nei modi di legge.

3. Le fatture dovranno essere intestate a:

ESU di Verona

Via dell'Artigliere 9 – 37129 VERONA VR

Codice Identificativo Univoco Ufficio UF5AXS

Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235.

4. Le fatture devono essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).

5. Ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136 "Tracciabilità dei pagamenti" la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta s'impegna a dare immediata comunicazione ad ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto deve essere effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 09/10/2002 n. 231. Ed è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di

subappalto o subcontratti;

7. Per ogni mandato bancario alla Ditta verranno addebitate le spese stabilite dagli accordi interbancari.

ART. 15 – ONERI E COSTI

1. Tutti gli oneri e i costi per effettuare il servizio richiesto dal presente capitolato, comprese le spese inerenti il contratto (con particolare riferimento all'imposta di registro e di bollo), sono a carico della Ditta che dovrà provvedere al loro versamento e darne prova ad ESU all'atto della stipula.

2. A riguardo si specifica che, trattandosi di scrittura privata, il contratto sarà soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26 marzo 1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 17 – RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 "risoluzione" del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, o nel caso d'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 9 comma 7 del presente capitolato.

2. Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di 15 giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.

3. Nel caso in cui l'importo delle penali di cui all'articolo 6 del presente capitolato superi del 10% l'importo del contratto, lo stesso verrà risolto.

4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.

5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 18. – RECESSO

1. Nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 "recesso" del Codice, ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

2. Oltre alle cause di recesso indicate all'art. 13 del Bando CONSIP "Servizi"–Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi" da fare valere nei termini ivi indicati, ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora intervengano norme statali o regionali che contraggano e riducano la capacità di spesa di ESU.

3. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.

4. La Ditta ha diritto inoltre al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Verona - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta.

3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esu.vr.it.

L'informativa privacy è presente sul sito istituzionale dell'ESU all'indirizzo <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/>

Art. 20. - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ESU di Verona.

All'indirizzo url http://www.esu.vr.it/html/uploads/2016/10/DCDA_n_30_del_20_12_2013.pdf è reperibile copia del "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti dell'ESU di Verona approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 20.12.2013, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. Si dà atto che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.

2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile all'indirizzo url <https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/>.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.

4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Verona.